

(N. 2629)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2904)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 OTTOBRE 1952

Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennità.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Gli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 1.* — « Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica ovvero mediante trattativa privata, è accordato all'Amministrazione dei monopoli ed all'appaltatore il diritto di chiedere, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente la

diminuzione o l'aumento delle indennità stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni già in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre sia diminuita o aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il contratto, ovvero a quella del semestre che determinò eventualmente il diritto alla precedente revisione ».

*Art. 4.* — « Nei casi di revisione, le nuove indennità di gestione saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le parti interessate, e con decorrenza dal mese

successivo alla data della domanda, da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un consigliere della Corte dei conti, in qualità di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante dei magazzinieri di vendita dei generi di monopolio e da altro funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato,

con le funzioni di segretario e senza diritto al voto.

« Il rappresentante dei magazzinieri viene designato dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**